

## PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo IV - Cancellazione delle iscrizioni di servitù non esercitate

### **Art. 14 Articolo 14**

(1) Il decreto tavolare che ordina l'annotazione prevista dall'[articolo precedente](#) è notificato alle parti indicate nella domanda e deve contenere la diffida, per i proprietari dei fondi dominanti, a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica del decreto stesso.

(2) Qualora il fondo dominante sia iscritto in altro ufficio tavolare, il decreto che ordina l'annotazione di cui al precedente articolo [13](#) è notificato all'ufficio suddetto, il quale provvede alla relativa annotazione.